

DOMANDA: (29.2.2024)

Sull'informativa tecnica su un lavoro che sto iniziando ma che riprenderemo dopo la risposta che mi dovrebbe dare a tal proposito le chiedo: "E' possibile rispettare la regola dell'arte nella realizzazione dei lavori quando si presentano dei subappalti pubblici?" Nel nostro caso l'argomento deve essere pertinente all'edilizia nella sua complessità.

RISPOSTA:

Rispondo subito: la regola dell'arte può essere rispettata solo a certe condizioni. Un subappalto può procedere attraverso più imprese dove ognuno deve avere comunque un proprio giustificato utile: **"utile d'impresa"** improrogabile per potersi evolvere nel tempo.

Procediamo con esempi di pratiche attuali:

"Capitolato di appalto relativo alla realizzazione pubblica per un valore di 10.000.000 €"

1.-In questa realizzazione lo stato appaltante ha stabilito dei costi oggettivi inerenti:

- A.- alla componentistica;
- B.- alla sua la sua realizzazione
- C.- ai costi per le sicurezze di cantiere;
- D.- i costi progettuali relativi ai costruttivi delle singole opere
- E.- i costi degli operatori addetti ai lavori;

Mentre: F.- gli utili ;

G.- le tasse.

Che dovrebbero implementare il costo totale dell'opera, non sono mai menzionati.

2.- La gara di appalto è stata vinta con uno sconto del **20 %**. Con il Decreto legge n. 77/2021 si è stabilito che, a partire dal 1 novembre 2021, il divieto generalizzato non deve essere oltre il limite del **30%**

3.- Chi realizza le opere deve garantirsi un utile del min. del **15%**. (di cui il 35% min in tasse). Ne segue che già il costo di tutti i lavori ha una caduta a: $10.000.000 \times 0,80 = 8.000.000 \text{ €}$. La riduzione del costo **15%** avrà una caduta dei prezzi a $8.000.000 \times 0,85 = 6.800.000 \text{ €}$ con una ricaduta complessiva del **32%** che interesserà tutti i punti dalla **"A"** a **"F"**.

4.-Su alcuni punti la ricaduta dei prezzi sarà superiore con conseguente riduzione dei costi sulle opere in senso generale.

In questo modo, con una particolare attenzione e diligenza siamo **al limite della "regola dell'arte"**. Tutto **potrà essere messo in discussione in un incidente di causa**.

Si deve comunque ammettere che quanto indicato non può essere ulteriormente ridotto. il fine è legato alla massima diligenza e professionalità degli operatori.

5.- Ora, l'argomento **"subappalti"** è alquanto delicato. Se poi andiamo a vedere il risvolto delle nostre legislazioni troviamo:

A norma dell'art. 49 del nuovo DL 77/2021, fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non potrà superare il 50% (?????? dove potrebbe essere la sicurezza?) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (il comma 18 dell'art. 1 del DL 32/2019, come convertito dalla legge 55/2019,

aveva già innalzato la soglia dal 30% al 40%).8 giugno 2021 (in un cotesto giudiziario la condanna sarebbe inevitabile)

successivamente:

Proprio il Decreto legge n. 77/2021 ha stabilito che, a partire dal 1 novembre 2021, il divieto generalizzato del subappalto oltre il limite del 30% non sia più operativo.

6.- Se procediamo con quanto indicato dai punti 1.4 possiamo dire che l'appaltante è messo nella condizione di **non** poter eseguire le commesse d'appalto nel rispetto della "regola dell'arte". La colpa più grave ricade sull'Aggiudicante dei lavori dove dovrebbe essere responsabile di un "incauto invito all'insicurezza dei lavori appaltanti"

Su tutto questo quale peso gravante deve avere: *il Latore della Legge? l'appaltatore? Il subappalto?* In questa situazione **non vorrei trovarmi nella veste del CTU dovendo richiedere nei testi anche chi ne ha formulato la Legge per incauta visione della realtà cantieristica.**

7.- Ma in tutto questo come si potrebbe procedere?

Se l'Azienda appaltante presenta tutti i requisiti per la realizzazione delle opere nella loro distinzione: progettazione / opere di edilizia / opere idrauliche / sicurezze di cantiere / opere elettriche ecc. può essere annoverata nel comparto del punto "4".

Se l'Azienda appaltante (per esempio) è particolarmente dedita alle opere edilizie, l'Aggiudicante dei lavori *dovrebbe frazionare l'appalto su più Aziende specialistiche sui campi complementari.*

In tutto questo si deve stabilire una regia unica, che possa seguire di pari passo tutti i lavori, fino al collaudo delle opere.

Questa regia si deve rendere responsabile del complesso eseguito. Questa regia dovrebbe essere "indipendente", stabilita da Organi Statali Superiori in sostituzione dei "Supervisori e Ispettori" che non potrebbero mai avere un giudizio obiettivo, sopravvenendo a lavori conclusi o per stadi di avanzamento lavori.

E' opinabile questo? Possiamo studiare un piano operativo che possa escludere il subappalto?

Pillole

Una strana visione di appalto lavori: un tavolo di lavoro dove tutte le ditte appaltanti per la gara espongono singolarmente ad una terna giudicate ogni singolo punto dei lavori con moduli esplicativi e progettuali: sull'avanzamento lavori; con relativi costi delle persone che vi operano; come verrebbero garantite le sicurezze nella loro generalità; la qualità e provenienza dei materiali e macchine in acquisto con le relative certificazioni; il sistema qualità aziendale supervisionato da un Ente esterno qualificato.

Può essere complesso tutto questo? Sì! Ma un tavolo di regia dove possono essere coinvolte tutte le aziende che ne richiedono l'appalto, potrebbe soddisfare tutti.